

SDD Sepa Direct Debit Corporate Core e B2B (Business to Business) collection Blue**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione: Barclays Bank Ireland PLC
Sede Legale: One Molesworth Street, Dublino 2, Irlanda, D02 RF29
Sede in Italia: Via della Moscova 18 - 20121 Milano
Tel: 800205205 Fax:02 5415 2512
Indirizzo Internet: www.barclays.it
Indirizzo Email: clientservice@barclays.it
Codice ABI: 3051
Numero d'iscrizione all'Albo delle Banche: 8082
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Milano – 10508010963 - R.E.A. Milano n. 2536712

Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Deposit Guarantee Scheme (DGS)

Partita IVA: 10508010963

Barclays Bank Ireland PLC è autorizzata e sottoposta a vigilanza della Central Bank of Ireland. Registrata in Irlanda. Numero di Registrazione n. 396330. www.barclays.it

CHE COS'E' IL SERVIZIO INCASSI SEPA DIRECT DEBIT (SDD) CORE E B2B Blue

I servizi di incasso consentono al creditore di gestire – mediante dispositivi e procedure specifiche – l'incasso di crediti verso terzi.

L'incasso tramite addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD) è un incasso preautorizzato, sulla base di un accordo preliminare – “**mandato**” - tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore; viene utilizzato generalmente per i pagamenti di natura ricorrente come ad esempio per le utenze (bollette di telefono, luce, gas o le rate di un prestito personale) ma può essere utilizzato anche una tantum (one off) per il pagamento di fatture commerciali.

Il servizio permette:

- al Creditore intestatario di conto corrente presso Barclays, di incassare a scadenza certa e dietro presentazione di distinta elettronica, con accredito sul proprio rapporto di conto corrente Barclays, i crediti vantati nei confronti di propri Debitori, intestatari a loro volta, di un conto di pagamento aperto anche presso altre Banche situate in Italia o in uno dei Paesi SEPA.
- al Debitore di controparti non aderenti a SEDA, intestatario di conto corrente presso Barclays, di pagare Creditori in Italia o negli altri Paesi SEPA (previo accordo con il Creditore)

Ogni riferimento alla struttura di base operativa e normativa sviluppata nel mandato deve considerarsi espressamente riferito alla relativa normativa disciplinata nel **Rulebook**.

Il prodotto prevede due schemi distinti di gestione degli addebiti :

- **SDD “Core”**, utilizzabile nei confronti di qualsiasi tipologia di Debitore, classificato come “Consumatore”, “Microimpresa”, e “Non Consumatore”
- **SDD “Business to Business” (B2B)**, riservato esclusivamente ai Debitori che rientrano nelle categorie “Microimprese” e “Non Consumatori”.

CARATTERISTICHE COMUNI A SDD CORE E B2B

Le principali caratteristiche sono elencate di seguito:

- il creditore e il debitore devono essere titolari di un conto corrente presso una banca che sia aderente alla convenzione Sepa Direct Debit Core e Sepa Direct Debit Business to Business
- nel mandato l' unica modalità per identificare il conto del debitore è il codice IBAN (International Bank Account Number) della sua banca
- l'importo delle disposizioni di incasso/addebito deve essere sempre in Euro
- non è previsto nessun limite di importo
- nel "**Mandato**" e nelle transazioni di incasso/addebito il Creditore viene identificato con il Codice Identificativo del Creditore. In Italia il codice identificativo nazionale è basato sul codice fiscale/partita IVA del Creditore
- il principio di tariffazione è SHARE: le banche addebitano le spese e le commissioni di competenza ai rispettivi clienti senza alcuna deduzione dall'importo nominale della disposizione di incasso/addebito le disposizioni di incasso SDD Core e SDD B2B sono trasmesse alla banca mediante collegamento telematico tramite i canali Sepa direct e File Gateway Per ulteriori informazioni consultare il foglio informativo: E-Channels Blue: B.Net – File Gateway – Sepa Direct – SwiftNet

I principali elementi caratterizzanti dal punto di vista del **Cliente Creditore** sono i seguenti:

- l'autorizzazione all'addebito "mandato" è raccolta esclusivamente dal Creditore, che ne trasmette i dati alla propria banca in ogni disposizione di incasso
- **almeno 14 giorni** di calendario prima della data di scadenza, **il Creditore deve**, salvo diverso accordo con la controparte, **informare il Debitore** dell'importo e della data di scadenza relativi alla disposizione di incasso – "Prenotifica"
- le disposizioni di incasso possono essere richiamate prima della data di scadenza oppure restituite al debitore dopo la data regolamento

I principali elementi caratterizzanti dal punto di vista del **Cliente Debitore** sono i seguenti:

- il debitore può **rifiutare** (Refusal) il pagamento di una singola disposizione Core o B2B prima della data di scadenza
- il debitore può richiedere, tramite la propria banca, una copia del mandato sottoscritto con il creditore
- il debitore può come previsto dal regolamento UE 260/2012 del marzo 2012 **attivare dei blocchi o limiti** sul suo conto corrente all'addebito dei Sepa Direct Debit **attraverso l'apposizione di appositi filtri**.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE A SDD B2B

Affinché la banca possa procedere al pagamento delle richieste di addebito e gestire in modo corretto l'operatività, il Debitore deve obbligatoriamente:

- comunicare alla banca, preventivamente alla ricezione di richieste di addebito da parte del Creditore, tutti i dati dell'autorizzazione sottoscritta con lo stesso Creditore, attraverso la sottoscrizione della documentazione rilevante, tra cui il Mandato, copia del quale deve essere consegnata alla banca. In caso di discordanza tra i dati forniti dal cliente Debitore e i dati ricevuti dal Creditore il conto non verrà addebitato e la banca provvederà a respingere la transazione.
- informare la banca dei cambiamenti riguardo la propria posizione per usufruire del diritto di rimborso.
- informare la banca di ogni modifica e cancellazione dei mandati B2B sottoscritti con il Creditore.
- il Sepa Direct Debit B2B **non prevede il diritto di rimborso** per il Debitore per operazioni autorizzate, ossia in presenza di un Mandato valido sottoscritto dai clienti.

La banca del Debitore al momento della ricezione del B2B deve controllare:

1. che il Mandato sia presente
2. che i dati del mandato trasmessi con il B2B siano congruenti con i dati del mandato fornito dal Debitore:
 - Schema ('B2B')

- Numero del mandato
- Codice identificativo del Creditore
- IBAN del Debitore
- Tipo del mandato (ad unico movimento, ricorsivo)
- Eventuale limite di importo entro cui accettare le disposizioni di addebito.

RISCHI

- Sia per gli SDD "Core" che per quelli "B2B" è prevista la facoltà di revoca da parte del Debitore prima della data di scadenza.
- Lo schema "SDD Core" prevede la facoltà di rimborso per il Debitore di una transazione SEPA DD autorizzata (operazione contestata nell'ambito di un Mandato valido), entro 8 settimane dalla data di addebito, salvo il caso in cui il Debitore ed il Creditore abbiano prefissato l'importo che può essere addebitato.
- Per lo schema SDD "Core" è prevista la facoltà di rimborso per il Debitore in caso di transazione SEPA DD non autorizzata (da intendersi come un'operazione contestata per un Mandato non più valido o non esistente). Tale facoltà di rimborso può essere esercitata entro e non oltre i 13 mesi dalla data di addebito.

La banca è irrevocabilmente autorizzata ad addebitare sul conto corrente del Cliente Creditore in essere presso la banca il controvalore delle disposizioni di incasso precedentemente accreditate relativamente alle quali vengano presentate dal Debitore richieste di rimborso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

S.D.D. - Sepa Direct Debit – Lato creditore	
Commissione per assegnazione di codice Creditor Identifier	5,00 €
SDD CORE	
Commissione per distinta SDD Core presentati all'incasso	7,00 €
Commissione per SDD Core	7,00 €
Commissione per SDD Core Rejected da Barclays	7,00 €
Commissione per SDD Schema Core Rejected	4,00 €
Camt 054 Rendicontazione ISO XML - insoluti SDD Core - servizio giornaliero - canone mensile.	20,00 €
SDD B2B	
Commissione per distinta SDD B2B presentati all'incasso	7,00 €
Commissione per SDD B2B	10,00 €
Commissione per SDD B2B Rejected da Barclays	10,00 €
Commissione per SDD Schema B2B Rejected	4,00 €
Camt 054 Rendicontazione ISO XML - insoluti SDD B2B - servizio giornaliero - canone mensile.	20,00 €

SDD CORE – SDD B2B	
Pain 002 Notifica ISO XML SDD Insoluti - Canone Mensile per rapporto	20,00 €

Condizioni di spesa R messages	
Commissione per distinta SDD Rimborso dal Creditore	7,00 €
Commissione per SDD Restituzione dal Creditore per transazione accettata	7,00 €
Commissione per SDD Restituzione dal Creditore per transazione rejected	5,00 €
Commissione per SDD - Restituzione su iniziativa del creditore - manuale	25,00 €
Commissione per SDD Reject ricevuto dalla Banca del Debitore	4,00 €
Commissione per SDD Insoluto dalla Banca del Debitore	10,00 €
Commissione per SDD - Rimborso per transazione autorizzata	7,00 €
Commissione per SDD - Rimborso per transazione non autorizzata più Multilateral Intechange Fee (Art. 8 EU Regulation 260/2012)	130,00 €

Termini massimi di addebito su presentazioni S.D.D. Sepa Direct resi insoluti	
S.D.D. Core	Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data scadenza
SDD B2B	Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data scadenza

Tempistiche valide per disposizioni da parte del cliente CREDITORE – SDD B2B. (1)	
Presentazioni SDD B2B via Sepa Direct	Fino a h. 10.30 D-1 giorni lavorativi (TD)
Presentazioni SDD B2B via File Gateway	Fino a h. 10.30 D-1 giorni lavorativi (TD)

Tempistiche valide per disposizioni da parte del cliente CREDITORE – SDD CORE. (1)	
Presentazioni SDD Core via Sepa Direct	Fino a h. 10.30 D-1 giorni lavorativi (TD)
Presentazioni SDD Core via File Gateway	Fino a h. 10.30 D-1 giorni lavorativi (TD)

(1) D = data scadenza della disposizione di incasso/addebito
TD = Target Day (giorno lavorativo secondo il calendario Target)

Sul sito internet della Banca, www.barclays.it, sono disponibili le seguenti guide:

- Il Conto Corrente
- La Centrale Rischi

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il contratto si intende stipulato a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento da questo Contratto senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, con semplice comunicazione scritta con lettera raccomandata alla Banca. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.

La stessa facoltà spetta alla Banca che invece deve darne comunicazione scritta al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto duraturo concordato, con un preavviso di 15 giorni, tranne il caso di giustificato motivo; in quest'ultimo caso la Banca può recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente.

Il recesso dal rapporto di conto corrente comporta lo scioglimento di tutti i servizi regolati in conto corrente. Il Cliente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni sorte a suo carico prima del recesso e resta responsabile di ogni conseguenza derivante dall'utilizzo successivo dei servizi.

In caso di recesso dal contratto del Cliente o della Banca, le spese per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 50 giorni lavorativi.

Reclami

Nel caso dovesse sorgere una controversia che riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente può presentare reclamo alla Banca tramite:

raccomandata o posta ordinaria: Barclays Bank Ireland PLC – Ufficio Reclami, Via Della Moscova, 18 - 20121 Milano

posta elettronica: reclami@barclays.it

posta elettronica certificata (PEC): barclays.regulatory@pec.ie.barclays

fax (02.54153222)

sito www.barclays.it: compilando il form disponibile nella sezione Reclami.

La Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo; qualora il reclamo abbia ad oggetto una operazione di pagamento, verrà fornito un riscontro scritto entro 15 giorni, salvo circostanze eccezionali che verranno tempestivamente comunicate al Cliente. Il termine per la ricezione della risposta definitiva non potrà comunque superare i 35 giorni lavorativi. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro le suddette tempistiche, prima di ricorrere al Giudice può ricorrere, in via stragiudiziale:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide i ricorsi, oggetto del reclamo alla Banca, per fatti avvenuti dal 1° gennaio 2009, nel limite di € 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso all'ABF assolve la condizione di procedibilità per poter poi eventualmente rivolgersi al Giudice. Le sue decisioni non sono vincolanti, ma sono generalmente rispettate in quanto l'eventuale inadempienza da parte dell'Intermediario è resa pubblica. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

- al Conciliatore Bancario Finanziario che, tramite professionisti indipendenti e imparziali (mediatori) iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010, mira a risolvere una controversia agevolando il raggiungimento di un accordo tra le parti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Calendario TARGET	Il Calendario TARGET è l'elenco delle giornate in cui il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) risulta operativo.
CAMT 054	Messaggio in XML che fornisce al cliente informazioni specifiche sull'addebito del conto corrente.
Codice BIC (Bank Identifier Code)	Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionale per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici.
Codice IBAN (International Bank Account Number)	<p>L' IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata bancaria che consente di identificare, in maniera standard e univoca, il conto corrente del beneficiario permettendo all'ordinante o alla banca di quest'ultimo di verificarne la correttezza grazie ai due caratteri di controllo.</p> <p>La struttura dell'IBAN è basata sugli standard dettati dalla ECBS (European Committee for Banking Standards), mentre la sua lunghezza varia a seconda della nazione con un massimo di 34 caratteri alfanumerici; per l'Italia è fissata in 27 caratteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ codice paese di due lettere, IT per l'Italia; ▪ codice iban di 2 caratteri numerici di controllo internazionali; ▪ codice bban di 1 carattere alfabetico di controllo nazionale (CIN); ▪ 5 caratteri numerici per il codice ABI; ▪ 5 caratteri numerici per il CAB; ▪ 12 caratteri alfanumerici per il numero di conto.
Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier)	<p>Il Codice Identificativo del Creditore individua con certezza il creditore nell'ambito dello schema di pagamento SEPA Direct Debit Core. L'indicazione di tale codice è obbligatorio nel mandato e in ogni disposizione di incasso/addebito.</p> <p>In Italia il Codice Identificativo del Creditore è costituito da una stringa alfanumerica di 23 caratteri, composta come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizione 1-2: codice ISO del Paese (per l'Italia è "IT"); - posizione 3-4: caratteri di controllo (c.d. check digit); - posizione 5-7: eventuale business code del creditore per sue esigenze di business (se non è utilizzato dal creditore deve essere indicato il valore "001"); - posizione 8-23: codice fiscale/partita IVA del creditore (qualora il codice identificativo nazionale sia un codice fiscale/partita IVA provvisoria, entrambi di 11 caratteri, devono essere inseriti 5 zeri di riempimento a sinistra).
Commissione rimborso per transazione non autorizzata più Multilateral Intechange Fee (Art. 8 EU Regulation 260/2012)	Commissione relativa a spese reclamate da altra banca in Paesi EEA per operatività in caso di Mandato Inesistente o non Autorizzato.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Creditore	Soggetto destinatario dei fondi oggetto di un operazione di pagamento.
Data Regolamento	Data in cui la banca del creditore e la banca del debitore provvedono a scambiarsi l'importo dell'operazione.
Data scadenza	Data concordata tra debitore e creditore per il pagamento della disposizione SDD Core o B2B
Debitore	Soggetto che effettua un pagamento a credito di un conto di pagamento.
Giorno lavorativo bancario	Giorno di operatività delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione SDD Core e B2B

Insoluto/Return	Processo con cui la banca del debitore, non essendo in grado di effettuare l'addebito sul conto del debitore (es. conto inesistente, mancanza fondi) restituisce alla banca del creditore la disposizione di incasso ricevuta dopo il regolamento
Mandato	Il mandato è l'autorizzazione e l'espressione del consenso dato dal Debitore al Creditore, con il quale si autorizza quest'ultimo a presentare una richiesta di incasso a valere sul conto di addebito indicato e permette alla Banca del Debitore di soddisfare tale richiesta. Il mandato deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal debitore in qualità di titolare del conto, ovvero di una persona abilitata ad agire su quel conto.
Microimpresa	Un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro.
Non residenti	Secondo le disposizioni dell'art. 1 Comma 2, del D.P.R. 31/03/1988 n. 148 sono: <ul style="list-style-type: none"> - i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; - i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; - le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; - le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
Ordinante	Persona fisica o giuridica diversa da una Banca che impartisce un ordine di eseguire una disposizione.
Paesi Aderenti EEA	Tutti i paesi aderenti UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Paesi Aderenti EFTA	Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
PAIN 002	Messaggio in XML che indica lo stato del SDD Sepa Direct Debit
Regolamento UE 260/2012	Regolamento UE n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro che modifica il regolamento CE n. 924/2009
Residenti	Secondo le disposizioni dell'art. 1 Comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: <ul style="list-style-type: none"> - i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia; - i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; - le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato, prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; - le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.
Restituzione/Reversal	Processo che permette al creditore di restituire al debitore i fondi relativi a una disposizione d'incasso dopo la data di regolamento
Richiamo	Processo che permette al creditore di annullare una disposizione di incasso inviata alla propria banca prima della data regolamento.
Rimborso/refund	Facoltà del debitore di richiedere la restituzione del pagamento di somme di cui è già stato effettuato il pagamento.
Rulebook	Documento emesso da European Payment Council

	https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-direct-debit con lo scopo di fornire una primaria fonte normativa per la definizione delle regole e obblighi degli Schemi Core e B2B, di come gli schemi funzionino e di assicurare alle parti coinvolte le informazioni necessarie di supporto e sviluppo dello strumento.
Schema	SDD Sepa Direct Debit
SDD Sepa Direct Debit	Disposizione di incassi in euro, all'interno dell'area SEPA, sulla base di un accordo preliminare (mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore.
SDD CORE	Servizio standard di addebito in conto corrente utilizzabile dal creditore sia nei confronti di debitori classificati dalla propria Banca come consumatori sia nei confronti di debitori classificati come non consumatori o micro-imprese.
SEPA	SEPA è un'area nella quale i consumatori, le imprese, e gli altri operatori economici, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro all'interno all'interno di un singolo paese o al di fuori dei confini nazionali, alle stesse condizioni di base e con gli stessi diritti e doveri. In pratica all'interno di tale area, tutti i pagamenti in Euro diventano "domestici", venendo meno la distinzione con i pagamenti nazionali. Fanno parte della Single Euro Payments Area 36 Paesi: <ul style="list-style-type: none"> - i 19 paesi della UE che già hanno adottato l'euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia Spagna; - i restanti 8 paesi dell'UE: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria; - la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein, che fanno parte dell'European Economica Area; - Regno Unito, - Svizzera, Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino. - Andorra e Città del Vaticano
Share	Principio di ripartizione delle spese in base al quale le banche addebitano le spese e le commissioni di competenza ai rispettivi clienti (creditore/debitore), senza alcuna deduzione dell'importo nominale delle disposizioni di incasso
Stati membri dell'Unione Europea (UE)	Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Grecia, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Olanda, Portogallo, Finlandia, Lussemburgo, Slovenia, Slovacchia, Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania e Bulgaria.
Storno/Reject/Refusal	Sono richieste d'incasso scartate dal normale ciclo di elaborazione prima del regolamento interbancario oppure sono opposizioni all'addebito presentate dal debitore prima del regolamento e che la banca del debitore riesce a gestire prima del regolamento respingendo la relativa disposizione d'incasso.
Tipologia Addebito Ricorrente	Modalità di addebito che prevede una serie di pagamenti a fronte di un'autorizzazione all'addebito (esempio: utenze)
Tipologia Addebito Singolo	Modalità che prevede un singolo pagamento a fronte di un'autorizzazione all'addebito.